



**COMUNE DI VICENZA**  
**UFFICIO SPORT**



P.G.N. 86355  
7.6.2018

**FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE**

**Gestione attività e servizi**

**relativi all'impianto sportivo di tiro con l'arco**

**Località Monte Crocetta in Via Biron di Sopra a Vicenza**

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì **7 GIUGNO 2018**

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI VICENZA (C.F. 02238400242) con sede a Vicenza (VI) in Via Biron di Sopra, 98 rappresentata dal Sig. TRAVERSO GIANNI nato a Grumolo delle Abbadesse (VI) il 08.06.1946 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione delle attività e dei servizi nell'impianto sportivo di tiro con l'arco in Via Biron di Sopra -Località Monte Crocetta- a Vicenza, per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2021 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 1028 del 09.05.2018 – PGN 71228 del 14.05.2018 CIG ZDD2314483

**ART. 1 – Oggetto della gestione delle attività e dei servizi**

La Società A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI si impegna a svolgere, organizzandosi autonomamente, le seguenti incombenze:

- Apertura e chiusura giornaliera dell'area di cui all'oggetto, concesso in uso precario che potrà essere revocato in qualsiasi momento dal Comune di Vicenza, dell'impianto sportivo di cui sopra, per la durata della presente convenzione, secondo un piano di utilizzo stabilito di intesa con il Comune di Vicenza, in base ad eventuali autorizzazioni, anche occasionali, rilasciate dall'Amministrazione Comunale. Resta inteso che l'area dell'impianto sportivo è in consegna all'associazione affidataria, anche nel periodo estivo e durante le vacanze natalizie o pasquali;
- Sono ammessi alla struttura, Associazioni e gruppi sportivi debitamente autorizzati dal Comune

di Vicenza. L'orario di svolgimento delle attività dovrà avvenire indicativamente dalle ore 8,30 alle ore 20,30 nei giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari. Nelle giornate di sabato e di domenica l'orario sarà fissato come da calendario delle eventuali manifestazioni di campionato e/o per eventuali iniziative debitamente autorizzate dal Comune;

c) Custodia e sorveglianza, piccola manutenzione e pulizia dell'area, dei locali spogliatoio e bagni, nonché degli spazi annessi, svolgendo quotidianamente le necessarie operazioni con scrupolosità e regolarità, per garantire la fruibilità dei locali da parte degli utilizzatori, compresa l'area verde di pertinenza.

d) Riordino delle attrezzature e del materiale sportivo eventualmente utilizzato, nonché controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnici laddove installati (elettrico, idrico, riscaldamento) della struttura stessa.)

e) Manutenzione e pulizia del verde orizzontale dell'area d'ingresso e dell'adiacente area di parcheggio.

## **ART. 2 - Obblighi del gestore**

L'Associazione sportiva dilettantistica, affidataria della gestione delle attività e dei servizi, è tenuta a:

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza dell'impianto sportivo stesso ed eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnici di cui sopra;

2. Raccogliere eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;

3. Controllare sull'osservanza da parte di utenti o del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;

4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;

5. Non concedere a terzi, in tutto od in parte, gli spazi e gli eventuali beni messi a disposizione dal Comune di Vicenza;

6. Intestare le utenze alla rispettiva associazione affidataria e sostenere i relativi costi di consumo per gli impianti di riscaldamento, illuminazione ed energia elettrica, nonché di fornitura idrica.

## **ART. 3 - Riserva di utilizzo**

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo della struttura sportiva di cui all'oggetto per eventuali iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni da stabilire.

## **ART. 4 - Copertura Assicurativa**

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati al servizio, con massimale adeguato.

## **ART. 5 – Obblighi del Comune di Vicenza**

Il Comune di Vicenza dovrà sostenere le eventuali spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie.

## **ART. 6 – Durata, inadempienze, penalità, revoca e decadenza**

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata per il periodo dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2021, rinnovabile per analoga durata, mantenendo le stesse condizioni contrattuali ed economiche e previa verifica positiva, da parte del Comune di Vicenza, dell'attività svolta dall'associazione affidataria, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione in raccomandata a.r..

Non è consentita all'affidatario la cessione o il subappalto del servizio.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte aggiudicataria, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

-violazione del divieto di cessione o subappalto

-gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;

-violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di affidamento.

## **ART. 7– Obblighi dell'affidatario relativamente al personale impiegato nei servizi**

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente.

Il Comune di Vicenza, in base alla normativa di settore, si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

## **ART. 8 – Obblighi previsti dai codici di comportamento**

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

· <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;

· <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

## **ART. 9 – Rapporti con l'utenza**

L'Associazione affidataria, vista la particolarità e la delicatezza dell'incarico, che comporta, tra

l'altro, un continuo contatto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci dell'Associazione, che svolgeranno il servizio all'interno della struttura, i quali saranno incaricati dalla rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode impianto".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria allo svolgimento della gestione dei servizi.

#### **ART. 10 – Pubblicità all'interno dell'impianto sportivo**

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per il corso della stagione stessa.

#### **ART. 11 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto**

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario, predisposto dal Comune di Vicenza ed in base alle concessioni rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale, secondo il calendario formulato dal medesimo, previa comunicazione con almeno due giorni di preavviso scritto o telefonico.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma.

#### **ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il CIG ZDD2314483.

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 – Pagamento del canone**

La fattura relativa al canone di concessione dell'impianto, pari a € 360,00 (trecentosessanta/00) oltre all'IVA di legge, sarà emessa annualmente da quest'Amministrazione Comunale, a decorrere dal 30.06.2018 ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

#### **ART. 14 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

**ART. 15 - Controversie**

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

Vicenza, 7 GIUGNO 2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Traverso Gianni



IL DIRETTORE UFFICIO SPORT

Dott. Fausto Zavagnin



